

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3395 del 04/07/2022
Oggetto	Ritiro del provvedimento Arpae registrato al protocollo PG/136735/2021 del 03/09/2021 con cui è stata archiviata l'istanza presentata dall'ass. A.DI.NA. Procedimento RN21T0019
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3575 del 04/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro LUGLIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Ritiro del provvedimento Arpae registrato al protocollo PG/136735/2021 del 03/09/2021 con cui è stata archiviata l'istanza presentata dall'ass. A.DI.NA. **Procedimento RN21T0019**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020;

PREMESSO che:

- con det. n. 167 del 25/09/2009, il Servizio Demanio Marittimo Porti e Difesa della Costa del Comune di Riccione ha assentito ad A.DI.NA. - Ass. Dilett. Diportisti Nautici, c.f. 91060220406, la concessione demaniale marittima avente ad oggetto l'occupazione di una porzione di banchina antistante lo specchio acqueo del porto canale in Comune di Riccione (RN), sita sul corso d'acqua Rio Melo, tra il

ponte di di viale Tasso e il ponte della Ferrovia (argine di Levante) ad uso ormeggio;

- con istanza presentata in data 02/08/2020, l'ass. A.DI.NA richiedeva al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Riccione il rinnovo della concessione di cui al punto precedente;
- che il Comune, per le vie brevi, informava l'associazione istante che l'area demaniale in questione risultava censita come "demanio fluviale";
- che, sulla scorta di tale indicazione, l'ass. A.DI.NA. si rivolgeva ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (nel seguito: Arpae SAC di Rimini), che esercita le funzioni ambientali afferenti alle concessioni relative all'utilizzo del demanio idrico, in forza degli artt. 14 e 16, l.r. 13/2015;

PRESO ATTO dell'istanza assunta a prot. PG.76886.2021 del 14/05/2021, presentata dall'ass. A.DI.NA. ad Arpae - SAC di Rimini, per il rilascio di concessione di occupazione dell'area demaniale ubicata al fg. 11, mappali 741 e 743 del Comune di Riccione, ad uso specchio acqueo per ormeggio di barche e banchine (rampe pedonali), per totali 892,50 metri quadrati di cui 765 metri quadrati occupati da specchio acqueo e 127,50 metri quadrati occupati da banchine;

ACCERTATO, in esito alle verifiche istruttorie:

- che l'area richiesta in concessione risultava di fatto coincidente con quella di cui l'istante aveva disponibilità in forza della concessione demaniale marittima rilasciata con det. n. 167/2009;
- che, in base ad esame sul portale cartografico Arpae Genioweb, detta area risultava appartenente al demanio idrico;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta istanza sul BURERT n. 205 del 07/07/2021, ai fini dell'eventuale presentazione, nei 30 giorni successivi, di opposizioni, osservazioni e domande concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, l.r.7/2004;

PRESO INOLTRE ATTO

- dell'istanza assunta a prot. PG.2021.111180 del 15/07/2021 presentata in concorrenza dal Comune di Riccione, per il rilascio di concessione per occupazione di area demaniale ad uso specchio acqueo destinato ad ormeggio/alaggio/transito barche e banchine, con finalità di pubblico interesse, anche al fine di interventi di riqualificazione per totali 6.417,57 metri quadrati, di cui 5.323,96 occupati da specchio acqueo e 1.093,61 occupati da banchine;
- della documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Riccione ed assunta a prot. PG/2021/123418 del 06/08/2021;

VERIFICATO che nell'area demaniale richiesta in concessione dal Comune di Riccione risultavano ricomprese le porzioni di area demaniale oggetto dell'istanza presentata dall'ass. A.DI.NA;

DATO ATTO che:

- con nota PG. 126846.2021 del 12/08/2021, Arpae SAC di Rimini comunicava all'ass. A.DI.NA. l'avvenuta presentazione di istanza in concorrenza, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, al fine di determinare eventuali interessi qualificati;
- con nota PG.2021.126859 del 12/08/2021, Arpae SAC di Rimini comunicava al Comune di Riccione che alcune porzioni delle aree demaniali oggetto dell'istanza presentata, risultavano già essere state richieste in concessione, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, al fine di determinare eventuali interessi qualificati;

PRESO ATTOdella nota assunta a prot. PG.2021.127905 del 16/08/2021, con cui l'ass. A.DI.NA. presentava le proprie osservazioni, rappresentando di essere già stata nella disponibilità dell'area in forza di concessione demaniale marittima rilasciata con det. 167/2009;

PRESO INOLTRE ATTO

- della nota assunta agli atti con prot. PG.2021.130368 del 23/08/2021, con cui il Comune di Riccione formulava le proprie osservazioni rappresentando che lo scopo sociale e/o ricreativo cui era preordinata l'occupazione dell'area avrebbe potuto essere perseguito avvalendosi di soggetti terzi, con carattere di associazioni o società non lucrative, come disposto dalla lettera e) del dispositivo della d.G.R. n. 895/2007;
- della documentazione assunta agli atti con prot. PG.132276.2021 del 26/08/2021, con cui il Comune di Riccione descriveva l'intervento "*Masterplan del Porto: un piano urbanistico con la vocazione ad essere progetto*", volto alla riqualificazione, valorizzazione e migliore fruizione pubblica del territorio del porto-canale di Riccione e del suo intorno, mediante interventi di varia natura tendenti a superare la divisione fra elementi ambientali e paesaggistici fluviali e marittimi, al fine del raggiungimento di un nuovo equilibrio;

DATO ATTO che, valutate le osservazioni delle parti e previa ponderazione degli interessi concorrenti, con nota PG. 136749.2021 del 03/09/2021, Arpae SAC di Rimini comunicava al Comune di Riccione la sussistenza dei requisiti necessari a qualificare l'istanza presentata come "ad uso prioritario" ai sensi dell'art. 15, cc. 3 e 4, l.r. 7/2004, tenuto conto delle finalità non lucrative del Comune - in quanto amministrazione pubblica - ed in considerazione delle osservazioni formulate in ordine all'uso dell'area demaniale anche nel contesto del citato intervento di riqualificazione del porto;

DATO INOLTRE ATTO che, in esito alla procedura comparativa, con atto registrato al prot. PG. 136735.2021 del 03/09/2021, Arpae SAC di Rimini comunicava all'ass. A.DI.NA., il rigetto e l'archiviazione dell'istanza di concessione prot. PG.76886.2021 del 14/05/2021, ricorrendo i presupposti per qualificare l'istanza presentata dal Comune di Riccione come "ad uso prioritario";

PRESO ATTO del ricorso straordinario al Capo dello Stato, re. 3/2022, sez II, proposto dall'ass. A.DI.NA, per l'annullamento e/o declatoria di nullità del provvedimento di archiviazione emesso da Arpae Sac Rimini, registrato al prot. PG. 136735.2021 del 03/09/2021, nonché della trasposizione dello stesso ricorso davanti al TAR di Bologna, *sub* R.G. n. 169/2022;

DATO ATTO che Arpae si è formalmente costituita in giudizio per resistere al suindicato ricorso proposto avanti al TAR;

DATO INOLTRE ATTO che - essendo elemento dirimente quello dell'appartenenza dell'area da concessionare al demanio idrico o marittimo - con nota PG.16153_2022 del 01/02/2022 il SAC di Rimini chiedeva parere in merito all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia di Protezione civile e all'Agenzia del Demanio che a sua volta trasmetteva la richiesta di parere alla Capitaneria di Porto;

PRESO ATTO, del parere reso nelle more, in data 23/02/2022 dal Settore Demanio Marittimo, Porti e Difesa della Costa del Comune di Riccione, assunto agli atti con prot. PG.3113.2022 del 24/02/2022 e reperibile nella documentazione acquisita agli atti del fascicolo, con cui il Comune:

- confermava che l'area demaniale in questione non fosse perimetrata come "demanio marittimo" dall'applicativo SID - Portale integrato per la pianificazione del demanio marittimo, con la conseguenza che, per esclusione, la stessa poteva considerarsi riconducibile al demanio idrico, pur in assenza di una effettiva dividente;
- riconosceva, al contempo, il carattere "non probatorio" dell'applicativo SID, alla stregua della recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 8718 del 30/12/2022;
- adduceva ulteriori argomentazioni volte ad affermare l'appartenenza al demanio marittimo dell'area in questione;

PRESO INOLTRE ATTO della memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e per l'Agenzia del Demanio, quali parti convenute, nella quale si attesta che *“dagli accertamenti effettuati presso gli archivi della Direzione regionale è emerso un verbale di delimitazione del 1934 dal quale i beni oggetto della citata concessione demaniale marittima risulterebbero non rientranti nella dividente demaniale”* e che *“ la Capitaneria di Porto di Rimini, Sezione Demanio e Contenzioso , cui l'Agenzia del Demanio si era a sua volta rivolta - richiamando la propria ordinanza n. 36/2011 del 6.5.2011 e il verbale di delimitazione n. 27 - Repertorio n. 85 in data 13.7.1934, con nota prot. n. 5405 dell'8.3.u.s., ha confermato la natura demaniale marittima dell'area in contestazione, posta ad argine del Rio Melo nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e la foce del mare”*;

DATO ATTO, a seguito di riesame alla luce delle considerazioni addotte nel citato parere:

- che questa Agenzia abbia fondato la propria competenza sul presupposto che l'area in questione fosse riconducibile al demanio idrico, sulla base delle risultanze delle verifiche sull'applicativo in uso come conferma anche l'assenza di dividente rilevata sull'applicativo SID, consultato dal Comune di Riccione;
- che l'Autorità competente al rilascio della concessione debba essere individuata nel Settore Demanio marittimo, Porti e Difesa della Costa del Comune di Riccione, il quale stesso ha dovuto effettuare verifiche istruttorie nei propri archivi nonché nel geoportale da esso utilizzato;

PRESO ATTO che con nota del 02.05.2022, il Comune di Riccione accoglieva la richiesta formulata dall'ass. A.DI.NA, avente ad oggetto la proroga della concessione demaniale marittima rilasciata con det. 167/2009, estendendone la validità al 31.12.2023, ai sensi della legge 145/2018 e delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 09.11.2021;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO

- che il provvedimento di proroga della concessione demaniale marittima disposto dal Comune di Riccione con nota del 2.5.2022, che presuppone l'appartenenza dell'area al demanio marittimo, ricadente nella competenza del Settore Demanio marittimo, Porti e Difesa della Costa del Comune di Riccione, come illustrato nelle premesse, costituisce superamento del provvedimento di archiviazione registrato al prot. PG. 136735.2021 del 03/09/2021;
- che il provvedimento Arpae al prot. PG. 136735.2021 del 03/09/2021 avente ad oggetto l'archiviazione dell'istanza di concessione presentata dall'ass. ADINA, assunta a prot. PG.76886.2021 del 14/05/2021 sia divenuto inefficace e che risponda all'interesse pubblico generale procedere al ritiro dello stesso e di ogni atto presupposto e consequenziale;
- che il provvedimento di archiviazione oggetto di ritiro non ha recato pregiudizio a terzi nè all'associazione istante - avendo la stessa continuato ad avere disponibilità del bene demaniale in pendenza dell'istanza, a seguito dell'archiviazione della stessa e, ad oggi in forza della citata proroga della concessione demaniale marittima - e che, conseguentemente, anche il presente atto di ritiro non reca pregiudizio alcuno a terzi o all'associazione stessa;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi al ritiro del provvedimento di archiviazione registrato al prot. PG. 136735.2021 del 03/09/2021, e di ogni atto presupposto e consequenziale;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di dare atto che l'area demaniale oggetto dell'istanza presentata dall'ass. A.DI.NA, assunta a prot. PG.76886.2021 del 14/05/2021, appartiene al demanio marittimo e che, conseguentemente, il procedimento concessorio debba essere ricondotto alla competenza del Settore Demanio marittimo, Porti e Difesa della Costa del Comune di Riccione;
2. di procedere, conseguentemente, al ritiro del provvedimento registrato al prot. PG./136735/2021 del 03/09/2021 con cui è stata archiviata l'istanza presentata dall'ass. A.DI.NA., assunta a prot. PG/76886/2021 del 14/05/2021 per il rilascio di concessione di occupazione dell'area demaniale ubicata al fg. 11, mappali 741 e 743 del Comune di Riccione, ad uso specchio acqueo per ormeggio di barche e banchine (rampe pedonali), per totali 892,50 metri quadrati di cui 765 metri quadrati occupati da specchio acqueo e 127,50 metri quadrati occupati da banchine, attesa la sua sopravvenuta inefficacia;
3. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Anna Maria Casadei;
4. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata all'Ass. A.DI.NA e al Comune di Riccione e di inviarne copia alla Capitaneria di Porto di Rimini, all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia Territoriale di Rimini - Ufficio catasto, e all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, all'Autorità giurisdizionale amministrativa territorialmente competente.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.